



Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 9 del 27/02/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICA.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 09:40 in Castagneto Carducci, nell'aula consiliare, in seguito ad avviso datato prot. **2831**, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SCARPELLINI SANDRA	SINDACO	Presente
CORSINI MIRIANO	VICE SINDACO	Presente
SALVADORI MARIKA	CONSIGLIERE	Assente
SARRI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PACELLA HILARY	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLOMEI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
CALLAIOLI JESSICA	CONSIGLIERE	Presente
CALDERINI JOHNNY	CONSIGLIERE	Presente
DI PASQUALE VALERIO	CONSIGLIERE	Presente
MENICAGLI SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
GRAGNOLI BENITO	CONSIGLIERE	Presente
CARLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
MASONI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Assume la Presidenza **SCARPELLINI SANDRA**.

Partecipa il Segretario Generale **DI PIETRO DANIELA**.

Risultano **presenti** gli Assessori extraconsiliari Mottola Catia, Badalassi Giorgio

Risultano **assenti** gli Assessori extraconsiliari Barsacchi Elisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Alle ore 12:05 esce dall'aula consiliare il Consigliere Comunale Calderini Johnny. Consiglieri Comunali Presenti n. 10.



OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera consiliare n. 19 del 31/03/2017 avente per oggetto "Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno";

VISTO l'art 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, avente per oggetto "regime fiscale delle locazioni brevi";

VISTO l'art. 70 della Legge Regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo Unico del Sistema Turistico Regionale", pubblicata sul BURT n. 57 del 28/12/2016, che disciplina le "locazioni turistiche" prevedendo ai commi 8) e 9), in violazione alle norme in esso contenute, l'applicazione di sanzioni amministrative che variano secondo i casi da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;

VISTO l'art 7/bis del TUEL che dispone dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che variano da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 500,00 euro;

CONSIDERATO che è necessario modulare l'applicazione delle sanzioni amministrative per procedere all'emissione degli atti conseguenti;

VISTA la deliberazione n. 19/2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo del Veneto, che con riferimento all'imposta di soggiorno ha affermato la riconducibilità dei gestori delle strutture ricettive – in assenza di espressa qualificazione di legge - alla categoria degli "agenti contabili di fatto";

RITENUTO opportuno modificare il vigente "regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" di cui alla delibera consiliare n. 19/2017;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale

DATO ATTO che le modifiche sono state presentate nella seduta del 15 febbraio 2018 alla 1a Commissione Consiliare;

VISTO l'art. 19 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Masoni, Gragnoli, Carli) espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti (essendo nel frattempo uscito il Cons. Calderini);

DELIBERA

1) di modificare, come indicato di seguito, il "regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno" approvato con delibera consiliare n. 19/2017:

- all'art. 3 sostituire "responsabile degli obblighi tributari" con "l'Agente contabile di Fatto";
- al comma 2 dell'art. 3 sostituire "il soggetto responsabile degli obblighi tributari" con "l'Agente contabile di fatto";
- sostituire l'art. 6:

" I gestori delle strutture ricettive del Comune di Castagneto Carducci, in qualità di responsabili degli obblighi tributari di cui al precedente articolo 3 comma 2, hanno l'obbligo di dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. Nel caso in cui il



soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva deve darne comunicazione al Comune, indicandone le generalità, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003.

La dichiarazione, eseguita sulla base della modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito internet www.comune.castagneto-carducci.li.it, deve essere trasmessa al Comune con le seguenti modalità:

§ *Tramite e-mail certificata all'indirizzo: tributicastagnetocarducci@pec.it*

§ *Consegna all'ufficio protocollo in via Marconi 4 a Castagneto Carducci*

§ *Tramite fax al n. 0565/777241*

§ *Consegna all'ufficio tributi in Via Aurelia 2/E a Donoratico*

§ *Altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale*

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Castagneto Carducci.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castagneto Carducci sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, indicando la misura applicata e le tipologie di esenzioni.

I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d. maneggio di denaro) e beni di pertinenza pubblica.

L'agente contabile, ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996", con il seguente art. 6:

comma 1): I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili di fatto in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro (c.d. maneggio di denaro) e beni di pertinenza pubblica, hanno l'obbligo di:

- a) *dichiarare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno si rifiuti di versarla, il gestore della struttura ricettiva deve darne comunicazione al Comune, indicandone le generalità, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003. La dichiarazione, eseguita sulla base della modulistica predisposta dal Comune e scaricabile dal sito internet www.comune.castagneto-carducci.li.it, deve essere trasmessa al Comune con le seguenti modalità:*
 - *Tramite e-mail certificata all'indirizzo: tributicastagnetocarducci@pec.it*
 - *consegna all'ufficio protocollo in via Marconi 4 a Castagneto Carducci*
 - *tramite fax al n. 0565/777241*
 - *Consegna all'ufficio tributi in Via Aurelia 2/E a Donoratico*
 - *Tramite il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune*
- b) *conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Castagneto Carducci.*
- c) *esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.*
- d) *informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, indicando la misura applicata e le tipologie di esenzioni.*



Comma 2): L'agente contabile di fatto è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale.

· all'art. 9 comma 1), cancellare il periodo *“gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”*

· all'art. 9 comma 2) lettera b) togliere le parole *“riportati sul registro”*;
· sostituire l'art. 10 *“Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, e secondo le disposizioni del presente articolo.*

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento del tributo dovuto, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione da parte del responsabile degli obblighi tributari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per l'incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 6 comma 1 da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per la violazione all'obbligo d'informazione di cui all'art. 6, comma 4, da parte del gestore del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 70 della L.R. 86/2013 sono assoggettati alle sanzioni amministrative richiamate allo stesso art. 70 commi 8) e 9)” con il seguente art 10:

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento del tributo dovuto, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione trimestrale da parte dell'agente contabile di fatto, si applica, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria, pari a € 200,00 per le strutture ricettive fino a 10 posti letto, pari a € 300,00 per le strutture ricettive da 11 fino a 20 posti letto, pari a € 500,00 per le tutte le altre strutture ricettive.
4. Per l'incompleta o infedele dichiarazione e per la tardiva presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a), da parte dell'agente contabile di fatto, si applica, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pari a € 50,00 per le strutture ricettive fino a 10 posti letto, pari a € 100,00 per le strutture ricettive da 11 fino a 20 posti letto, pari a € 500,00 per tutte le altre strutture ricettive.
5. Per la violazione dell'agente contabile di fatto all'obbligo d'informazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera d), si applica la sanzione amministrativa pari a € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



6. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 70 della L.R. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale- locazioni turistiche" si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 70 della L.R. 86/2016, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 6.000,00;
 - b) I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche, nonché gli intermediari con mandato di locazione turistica, che omettono la presentazione della comunicazione al comune o che la presentano incompleta o infedele, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 1.500,00;
 - c) Nel caso in cui vengono forniti servizi accessori o complementari, I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche, nonché gli intermediari con mandato di locazione turistica, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 3.000,00.
7. Per il mancato o parziale versamento al Comune di Castagneto Carducci dell'imposta di soggiorno corrisposta dai soggetti passivi alle strutture turistico ricettive (art. 7 comma 5 del presente regolamento), si applicano le norme previste dal Codice Penale.
- 2) Di dare atto che le modifiche al regolamento di cui al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
 - 3) di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'Imposta di Soggiorno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità di legge.



Deliberazione n. 9 del 27/02/2018

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA